

Allegato A)



## **COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA PROVINCIA DI PADOVA**

Piazza G. Marconi, 57 - 35023 Bagnoli di Sopra (PD) / C.F. e P. I.V.A. 00698340288

# **REGOLAMENTO DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI**

**(approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 12.11.2018)**

## **ART. 1 – FINALITA'**

Il Comune di Bagnoli di Sopra riconosce e promuove il pluralismo associativo quale espressione della partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica per il perseguimento dell'interesse generale della comunità locale.

Il Comune valorizza l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia, ne promuove lo sviluppo e ne favorisce l'iniziativa e il contributo in campo sociale, ambientale, culturale, educativo, sportivo, sanitario, scientifico, turistico e del tempo libero.

## **ART. 2 – ISTITUZIONE DELL'ALBO**

Ai sensi dell'art. 32 dello Statuto Comunale, è istituito presso il Comune di Bagnoli di Sopra l'Albo delle Associazioni al fine di agevolare i rapporti di comunicazione e di collaborazione tra l'Amministrazione Comunale le associazioni e le libere forme associative operanti nel Comune. L'Albo ed il regolamento che ad esso si riferisce disciplinano i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e le associazioni senza fini di lucro e in particolare riguardano l'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento delle associazioni, le attività propositive e consultive e le altre forme di partecipazione delle associazioni, i sostegni che l'Amministrazione pone in essere nei confronti delle associazioni.

## **ART. 3 – COMPOSIZIONE DELL'ALBO**

L'Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:

- a) tutela ambiente e territorio
- b) istruzione, attività culturali ed artistiche
- c) sport, tempo libero ed attività giovanili
- d) sanità, politiche sociali ed handicap
- e) attività economiche e turismo
- f) impegno civile, diritti umani, immigrazione e pari opportunità
- g) tutela, promozione e valorizzazione del territorio e delle tradizioni.

Il Settore II° - Servizi alla Persona cura l'aggiornamento e la custodia del suddetto Albo, provvedendo ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti.

## **ART. 4 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO**

Possono chiedere l'iscrizione all'Albo tutte le organizzazioni associative esistenti sul territorio comunale che operano nell'ambito delle tematiche di cui all'art. 3 purchè la loro attività non abbia scopo lucro, ed i fini perseguiti siano conformi alla Costituzione ed alle leggi.

Tali organizzazioni associative, regolarmente costituite nelle forme e nei modi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti devono avere:

1. sede legale nel Comune oppure trattandosi di associazioni a carattere nazionale, regionale o provinciale una sede secondaria sul territorio nazionale.
2. Assenza di scopo di lucro.
3. Perseguimento delle finalità indicate nell'art. 1 del presente regolamento nonché rispondenza ai valori e ai principi sanciti dalla Costituzione Italiana e dallo Statuto Comunale.
4. Ambito di attività riconducibile ad almeno uno di quelli indicati nell'art. 3.
5. Non costituiscono requisiti per l'iscrizione la forma giuridica prescelta dall'associazione né la sua organizzazione interna.
6. Una struttura democratica di partecipazione degli iscritti e delle forme di decisione.
7. Elettività e gratuità delle cariche associative.
8. Obbligatorietà del bilancio.

9. Almeno un anno di effettiva attività.
10. Non possono essere iscritti:
  - i partiti politici;
  - le associazioni sindacali;
  - gli ordini professionali.

#### **ART. 5 – MODALITA' DI ISCRIZIONE ALL'ALBO**

La domanda di iscrizione all'Albo delle Associazioni Comunali, in carta semplice, indicante la denominazione dell'associazione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante ed indirizzata al Sindaco tramite l'Ufficio Protocollo, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Alla domanda dovranno essere allegati, in carta semplice, i seguenti documenti:

- Copia dello Statuto o dell'Atto costitutivo. Le rappresentanze locali di organizzazioni e associazioni costituite a livello nazionale/regionale devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello Statuto dell'Associazione nazionale/regionale e copia dell'iscrizione/affiliazione alla stessa della rappresentanza locale;
- dichiarazione indicante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3;
- elenco dei soggetti che ricoprono le cariche associative con i recapiti di contatto. In particolare, deve essere indicato il rappresentante legale e un suo eventuale delegato per i rapporti con l'Amministrazione e le relative copie fotostatiche di un documento di identità;
- relazione sull'attività associativa svolta nell'ultimo anno oppure, nel caso in cui la costituzione dell'associazione sia avvenuta nel corso dell'ultimo anno, dalla data di costituzione a quella di presentazione della domanda;
- copia dell'ultimo bilancio disponibile approvato oppure resoconto economico dell'ultimo anno;
- richiesta di inserimento in una o più sezioni tematiche dell'Albo delle Associazioni;
- per le Associazioni a rilevanza sovra comunale è sufficiente copia dello statuto sovra comunale, l'attestazione della rappresentanza territoriale sottoscritta dal legale rappresentante e la richiesta di inserimento nelle sezioni tematiche, nonché la dichiarazione di sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3.

#### **ART. 6 – ISCRIZIONE ALL'ALBO**

L'iscrizione all'Albo è disposta con provvedimento del Responsabile Settore Servizi alla Persona entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda, trascorso tale periodo l'Associazione è iscritta di diritto.

Tale termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e riprende a decorrere dalla data di ricezione degli elementi richiesti.

La domanda può essere respinta con provvedimento motivato del Responsabile Settore Servizi alla Persona per il venir meno dei requisiti di cui all'art. 3.

Il provvedimento di iscrizione, di cancellazione o di reiezione della domanda viene notificato al soggetto interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni successivi all'adozione.

Le domande di prima iscrizione dovranno essere presentate nel mese di gennaio di ogni anno.

Ai fini della costituzione dell'Albo le domande dovranno pervenire entro novanta giorni dall'approvazione del presente regolamento.

#### **ART. 7 – REVISIONE DELL'ALBO**

Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, è prevista una revisione annuale dell'Albo stesso. Ogni associazione deve pertanto far pervenire entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello d'iscrizione:

- una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante nella quale si attesta che l'atto costitutivo e lo statuto sono rimasti invariati, ovvero eventuali modifiche, indicando quali e allegando la necessaria documentazione attestante quanto dichiarato;
- una relazione sull'attività svolta nell'ultimo anno;

-ogni variazione dei dati dichiarati in sede di prima iscrizione o dopo l'aggiornamento annuale deve essere comunicata entro sessanta giorni dall'avvenuta variazione;  
-in ogni momento, l'Ufficio preposto può richiedere alle associazioni iscritte all'albo idonea documentazione attestante il permanere dei requisiti necessari per l'iscrizione.

#### **ART. 8 – CANCELLAZIONE DALL'ALBO**

La cancellazione dall'albo comunale avviene in qualunque momento su richiesta del legale rappresentante dell'associazione oppure quando si verifichi uno dei seguenti casi:

- scioglimento dell'associazione;
- perdita di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione;
- mancata presentazione della documentazione richiesta in sede di aggiornamento.

La cancellazione dall'albo è comunicata all'associazione interessata in forma scritta entro il termine massimo di trenta giorni.

La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.

#### **ART. 9 – DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI**

Alle Associazioni iscritte all'Albo sono riconosciuti i diritti ed i benefici specificatamente previsti dallo Statuto Comunale ed in particolare l'iscrizione all'Albo costituisce:

condizione essenziale:

- per accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici secondo quanto previsto dall'apposito regolamento;
- per la stipula di convenzioni;

condizione preferenziale:

- per la concessione del patrocinio dell'Ente;
- per l'utilizzo di immobili ed attrezzature comunali.

#### **ART. 10 – CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI**

L'Amministrazione comunale può istituire una Consulta comunale delle associazioni in cui le associazioni iscritte all'albo possono esercitare un ruolo propositivo e di programmazione delle attività sul territorio, dibattere problemi di interesse locale, formulare ed esaminare proposte, verificare l'andamento delle attività programmate.

Alla consulta partecipano un rappresentante di ogni associazione iscritta all'albo e almeno un membro dell'Amministrazione comunale scelti tra l'assessore o consigliere delegato alla Cultura, l'assessore o consigliere delegato alle Politiche Sociali.

Le sedute della Consulta sono pubbliche.

Le decisioni della Consulta hanno funzione consultiva e propositiva e non sono strettamente vincolanti per l'amministrazione comunale.

#### **ART. 11 – FORME DI SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI**

Le Associazioni iscritte all'albo comunale possono, secondo quanto stabilito dall'amministrazione comunale ed in seguito a motivata richiesta:

- ottenere il patrocinio del Comune per le manifestazioni o le attività dalle stesse organizzate;
- avere accesso a strutture, beni e mezzi comunali;
- avere a disposizione l'assistenza tecnica/organizzativa da parte del Comune;
- avere in affidamento manifestazioni e iniziative di interesse pubblico,
- ottenere eventuali contributi economici.

Il contributo sarà erogato con provvedimento della Giunta Comunale solo dopo l'effettiva realizzazione dell'iniziativa e dietro presentazione entro sessanta giorni dalla data di svolgimento di idonea documentazione dell'iniziativa, cui va allegata copia dei documenti di spesa e di entrata.

L'iscrizione all'Albo comunale è condizione preferenziale, quando non indicata come indispensabile, per fruire di benefici economici, per accedere alle strutture e ai mezzi comunali, per fruire del patrocinio del Comune.

#### **ART. 12 – MISURA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Il contributo massimo erogabile ad ogni singola società sportiva non potrà superare il 50% del totale del contributo stanziato dall'Amministrazione Comunale. I contributi verranno erogati alle associazioni che hanno raggiunto il punteggio entro il limite della disponibilità del budget.

Per i contributi vengono stabiliti i parametri di valutazione per l'erogazione dei contributi come da allegato A). L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere, interrompere o modificare la procedura di concessione dei contributi senza che per ciò gli interessati possano avanzare nei confronti del Comune alcuna pretesa a titolo di indennizzo o risarcimento. Perché il contributo possa essere erogato, le associazioni a cui è affidata la gestione degli impianti comunali, devono essere in regola con i versamenti alla Tesoreria del Comune relativi alla gestione dell'impianto, come da convenzione.

La presentazione della domanda di contributo non dà diritto all'erogazione del contributo.

In caso di dichiarazioni mendaci non corrispondenti alla verità, oltre alle conseguenze penali derivanti dalla falsità delle dichiarazioni così come previsto dagli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, la certificazione infedele comporterà la decadenza dei benefici eventualmente erogati.

#### **ART. 13 – MISURA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI**

I contributi per le Associazioni non sportive verranno corrisposti solo dopo presentazione del Consuntivo dell'attività svolta e saranno erogati successivamente alla presa d'atto dello stesso consuntivo da parte dell'Amministrazione Comunale, in base alle disponibilità del bilancio ed alle eventuali convenzioni in essere"

#### **ART. 14 – DIRITTO DELL'INFORMAZIONE**

Al fine di agevolare l'effettiva conoscenza da parte delle associazioni dell'avvenuta istituzione dell'Albo delle Associazioni, dei requisiti e delle modalità di iscrizione, il Comune assicura la massima pubblicità (sia a mezzo stampa, sia nell'albo pretorio sia sul sito web del Comune).

Il Comune garantisce inoltre su richiesta delle associazioni iscritte all'Albo l'informazione sull'attività comunale relativa ai settori nei quali opera l'associazione.

#### **ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione di approvazione.